

BASILE Fabio, *Commento all'art. 585*, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, vol. III, III ed., IPSOA, Milano, 2011, pagg. 5377-5385

585 Circostanze aggravanti

[1] Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite ⁽¹⁾.

[2] Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

[3] Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, c. 59, l. 15 luglio 2009, n. 94.

SOMMARIO: I. Considerazioni generali - II. Fatto commesso con armi; definizione di armi - III. Armi proprie (art. 585 cpv. n. 1) - IV. Armi improprie (art. 585 cpv. n. 2) - V. Armi c.d. giocattolo e per uso scenico - VI. Materie esplodenti e gas asfissianti o accecanti - VII. Fatto commesso con sostanze corrosive - VIII. Precedenti legislativi.

I. Considerazioni generali

1

L'art. 585, come modificato dalla l. n. 94/2009 (c.d. Nuovo pacchetto sicurezza), contempla **quattro gruppi di circostanze aggravanti speciali** dei delitti di lesioni personali (artt. 582 e 583), di omicidio preterintenzionale (art. 584), e di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* - l'estensione dell'art. 585 ai fatti di cui all'art. 583 *bis* è stata operata dalla l. n. 94/2009): **1)** le aggravanti prevedute dall'art. 576 (al cui commento si rinvia); **2)** le aggravanti prevedute dall'art. 577 (al cui commento si rinvia); **3)** l'aggravante di aver commesso il fatto con armi, con sostanze corrosive ovvero con mezzi assimilati alle armi, e cioè con materie esplodenti o gas asfissianti o accecanti: in particolare, per questo gruppo la *ratio*

dell'aggravamento di pena risiede nel maggior pericolo e nella diminuita possibilità di pronta difesa che l'uso di tali mezzi determina [rel. min. prog. c.p., II, 385]; infine, **4**) l'aggravante del fatto commesso da persona travisata o da più persone riunite: in particolare, quest'ultima ipotesi, introdotta dalla l. n. 94/2009, riproduce alla lettera una formula già presente nell'art. 339 co. 1, e nell'art. 628 co. 2 n. 1, ai cui commenti si rinvia.

2

Le aggravanti del gruppo n. 1) sono **ad effetto speciale** (aumento della pena da un terzo alla metà); le altre sono, invece, **ad effetto comune** (aumento fino ad un terzo). I primi tre gruppi costituiscono senza dubbio **tre gruppi distinti** di circostanze, e non eventi che integrano alternativamente una sola circostanza [MANZINI, *T VIII*, 274]. In relazione al gruppo n. 3), inoltre, deve ritenersi che integri **una sola circostanza** l'uso congiunto di armi e/o di sostanze corrosive e/o di materie esplodenti e/o di gas asfissianti o accecanti. È, invece, **controverso** - e la controversia riproduce i dubbi già sorti in sede di applicazione dell'art. 339 co. 1, e 628 co. 2 n. 1 - se la ricorrenza congiunta dell'uso di armi e/o della commissione del fatto da parte di persona travisata e/o di più persone riunite integri tre diverse aggravanti, autonome o distinte (così la giurisprudenza prevalente in relazione alle due norme citate), ovvero un'unica aggravante (così, invece, la dottrina prevalente in relazione alle due norme citate) [TURCHETTI, in CORBETTA-DELLA BELLA-GATTA, *Sistema penale e "sicurezza pubblica": le riforme del 2009*, 107].

II. Fatto commesso con armi; definizione di armi

3

L'aggravante, di tipo *oggettivo* (art. 70, n. 1), del "fatto commesso con armi", sussiste allorché venga usato un oggetto qualificabile come arma ai sensi del capoverso dell'art. 585, **indipendentemente dalla legittimità del possesso o del porto** di essa o **dal luogo** in cui viene usata [C 5.10.2000, Pirello, CED 218573, *CP* 2002, 603; C 14.10.1994, Bonetti, CED 200287, *CP* 1995, 79; C 18.12.1981, Gabrielli, CED 153117, *CP* 1983, 1130; C 26.11.1980, Pierorazio, CED 148092, *CP* 1982, 736; C 10.7.1979, Liparotti, CED 142767, *GP* 1980, II, 350; C 24.5.1976, Agus, CED 134906, *CPMA* 1977, 843; RINELLA (10) 158].

4

Per l'opinione maggioritaria, ulteriore presupposto per la sussistenza dell'aggravante in parola è un **uso dell'arma conforme alla sua funzione** di strumento idoneo e destinato (anche occasionalmente) all'offesa della persona [GALIANI, *sub* art. 583 (18) 162], sicché essa rimarrebbe esclusa, ad es., in caso di arma da sparo (ad es., un fucile), usata come corpo contundente [C

4.6.1991, Savignano, CED 187796, *RP* 1992, 149; C 25.11.1986, Fardella, CED 175215, *GP* 1988, II, 50; C 24.11.1986, Vincenti, CED 175051, *CP* 1988, 830; RINELLA (10) 157], ovvero di strumento da punta o da taglio (ad es., una spada) usato non dalla parte appuntita o tagliente, ma solo come corpo contundente [C 11.3.1974, Trancucci, CED 128882, *CPMA* 1975, 1091]. Va rilevato, tuttavia, che, a rigore (cfr. art. 4 co. 2 e co. 9 l. n. 110/1975), qualsiasi oggetto, usato come corpo contundente, può senz'altro essere considerato arma (impropria): cfr. *infra*, 13 ss.

5

L'art. 585 cpv. fornisce la **definizione di armi** [PULITANÒ, *L'errore di diritto nella teoria del reato*, 1976, 237; MARINUCCI-DOLCINI 129], cioè di quegli oggetti che, in relazione alla loro facilità d'impiego e potenzialità lesiva, risultano idonei all'offesa della persona [PALAZZO (9) 253]. Tale definizione è valida *agli effetti della legge penale*, quindi non solo ai fini dell'aggravante in parola, ma anche dell'applicazione di altre norme penali dove compare il concetto di armi (ad es., negli artt. 339, 393, 416 *bis*, 610-612, 625, 628, 629, 695 ss.). Attesa l'*assoluta eterogeneità e molteplicità* degli oggetti e strumenti ricondotti dalla giurisprudenza nella nozione di armi è, tuttavia, lecito dubitare che la definizione legale di cui all'art. 585 cpv. contribuisca davvero alla maggior precisione e determinatezza della disposizione che contempla l'aggravante in parola.

6

All'interno della definizione legale di cui all'art. 585 cpv., si distingue tra **armi c.d. proprie** (n. 1) e **armi c.d. improprie** (n. 2). Le armi *proprie* sono "quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona": si tratta, quindi, di oggetti progettati e costruiti con *destinazione originaria e univoca* di offesa alla persona. Sono armi *improprie*, invece, "tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo": si tratta, quindi, di oggetti progettati e costruiti *per i più diversi scopi* (lavorativo, sportivo, domestico, etc.), ma che pur presentano idoneità all'offesa [MOSCA (7) 2; PALAZZO (9) 253; critici su questa bipartizione, COLUCCIA (2) 23; DIAZ (4) 418].

7

Per una analitica disamina della definizione codicistica di armi risulta utile rifarsi anche alla **catalogazione delle armi** che compare nella l. 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

III. Armi proprie (art. 585 cpv. n. 1)

8

Le **armi proprie** possono essere suddivise in **quattro sottogruppi**:

9

I) **armi da guerra** di cui all'art. 1 co. 1 l. n. 110/1975, così come modificato dall'art. 1 co. 2 l. n. 438/2001; ad esse sono assimilate le **armi tipo-guerra** di cui all'art. 1 co. 2 l. n. 110/1975 [PALAZZO (9) 259; MORI (6) 265; MOSCA (8) 3; COLUCCIA (2) 24];

10

II) **armi comuni da sparo** di cui all'art. 2 co. 1 e 2 l. n. 110/1975. Sono tali tutti quegli oggetti (diversi dalle armi da guerra) idonei a lanciare proiettili mediante una forza propellente pre-immagazzinata [restano escluse, pertanto, oggetti tipo fionda e cerbottana: MORI (6) 263], prodotta dall'accensione di un esplosivo (arma da fuoco), o dall'aria compressa [C 9.7.1981, Sala, *GP* 1982, II, 403; MOSCA (7) 3; RINELLA (10) 30], o anche, secondo parte della dottrina, da un congegno a molla [DI RAIMONDO (3) 1; VIGNA-BELLAGAMBA (11) 61] (per le armi per uso sportivo, vale a dire quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive, cfr. art. 2 cpv. l. n. 85/1986);

11

III) strumenti *considerati* armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 2 co. 3 l. n. 110/1975 (così come modificato dall'art. 11 l. n. 526/1999), vale a dire: le **armi da bersaglio da sala**, le **armi ad emissione di gas**, le **armi ad aria compressa o gas compressi** che abbiano determinate caratteristiche, nonché gli **strumenti lanciarazzi** - salvo che si tratti di armi destinate alla pesca. Nel dettaglio: *i*) le *armi da bersaglio da sala* sono armi da sparo che, per la loro scarsa rumorosità e limitata pericolosità, possono essere usate in luogo chiuso [MORI (6) 263]; *ii*) sono, invece, *armi ad emissione di gas* gli strumenti da sparo in cui il gas è elemento propulso/proiettile [come pistole e fucili a gas lacrimogeno: C 4.2.1975, Russo, CED 130096, *CPMA* 1976, 119; o l'artificio lacrimogeno NL/MI, comunque lanciato (a mano o con codolo): T Padova 16.1.1979, Temil, *GM* 1979, 960]. Di recente sono stati qualificati tali anche gli oggetti idonei ad offendere la persona mediante emissione di gas, ma senza lancio di proiettili in senso tecnico [cfr. RINELLA (10) 30], quali le *bombolette a spruzzo* [T Roma 24.8.1988, Da Silva, *GM* 1989, 358] e le *bombolette spray c.d. antiaggressione, contenenti gas lacrimogeni* [C 4.12.2007, Amantonico, CED 238704; C 22.6.2006, Hamdi, CED 234697]. A proposito delle bombolette spray, occorre altresì segnalare che l'art. 3 co. 32 della l. n. 94/2009 ha previsto l'emanazione di un regolamento ministeriale per

determinare “le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all’art. 2 co. 3 della l. 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di *oleoresin capsicum*, e che non abbiano l’attitudine a recare offesa alla persona”. Sulla base di tale previsione, e nelle more dell’emanazione del previsto regolamento, la Cassazione ha ritenuto che le bombolette a base di *oleoresin capsicum* non possano essere considerate armi ai sensi dell’art. 2 co. 3 l. n. 110/1975 [C 25.2.2011 (ud. 3.2.2011), E., n. 7496, *De Jure*]; *iii*) sono armi ad aria compressa o gas compressi quelle che sfruttano l’energia sprigionatasi dall’espansione immediata di aria o gas precedentemente compressi e i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule [cfr. MOSCA (7) 4; in passato sono stati ritenuti tali la pistola e il fucile “Flobert”: C 7.12.1977, Vangioni, *CPMA* 1979, 925; C 10.1.1978, Soriani, *GP* 1978, II, 353; la carabina BSA modello A calibro 4,5: C 1.7.1983, Colombo, *CP* 1984, 2496; la pistola Diana: C 19.4.1985, Corazzoni, *GP* 1986, II, 83; C 11.10.1982, Matteucci, CED 159357, *CP* 1984, 1228; la carabina Universal P.V.N. calibro 4,5: C 20.11.1981, Curatolo, *CP* 1982, 1840]; *iv*) sono, infine, strumenti lanciarazzi gli strumenti dalla forma più svariata (di pistola, rivoltella, fucile, stilo), forniti di una canna o di un supporto, che mediante l’impiego di una cartuccia a salve incendiano e lanciano un razzo [MORI (6) 263; RINELLA (10) 31; secondo C 28.4.1987, Ciaglia, *RP* 1988, 1005, è tale anche un tubo vuoto, chiuso ad una estremità, utilizzato per imprimere una certa direzione al lancio di razzi]. Tutti gli strumenti sopra elencati non possono, tuttavia, essere considerati “armi”, né proprie né improprie (e non rilevano, quindi, ai sensi dell’art. 585), qualora la **Commissione consultiva**, istituita ai sensi dell’art. 6 l. n. 110/1975, ne escluda, in relazione alle loro rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona. In tal caso, gli strumenti suddetti vanno ritenuti mere armi-giocattolo, se ed in quanto costituiscano riproduzione di armi vere [C 12.4.1994, Guasconi, *RP* 1995, 464; cfr. pure, PALAZZO (9) 260], ovvero strumenti non atti ad offendere. La Corte costituzionale ha ritenuto conforme ai canoni della riserva di legge in materia penale un siffatto intervento integrativo della norma penale da parte della Commissione consultiva [C cost. 108/1982, *CP* 1982, 1905; C cost. 132/1986, *CP* 1987, 3, nonché più di recente, su questione connessa, C cost. 347/2003];

12

IV) **armi proprie non da sparo**, individuate in via residuale dall’art. 585 cpv. n. 1: tutte le altre (*id est*, non da sparo) “la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona”. Si tratta delle c.d. **armi bianche**, cioè di quegli strumenti da punta o da taglio destinati univocamente all’offesa della persona, come: *coltello a serramanico con lama a scatto* [C 20.3.1995, Di Renzo, *MDP* 1995, 7, 32; C 30.1.1995, Caruso, *MDP* 1995, 6, 81]; *daga* [C 30.5.1983, Cinbey, CED 160211, *RP* 1984, 336]; *penne e portachiavi con lame incorporate* [P

Genova 11.1.1991, Cantale, *FI* 1991, II, 732]; *pugnale* [C 21.3.1994, Daleffe, CED 197190; C 16.11.1993, De Palo, *MDP* 1994, 5, 94; C 11.5.1981, Regina, CED 150737, *RP* 1982, 414]; *scimitarra* [C 11.5.1981, Regina, cit.]; *stiletto* [C 18.10.1982, Pineda, CED 156529, *RP* 1983, 810; C 30.1.1980, Rigamonti, CED 145761, *CP* 1981, 1850]; *spada* [C 11.11.1982, Vuk, CED 157458, *inedita*]; *sciabola* [da ultimo, C 22.2.1995, Scalmana, *MDP* 1995, 5, 125]; *baionetta* [C 18.3.1986, Di Pasqua, CED 172536, *RP* 1987, 167].

IV. Armi improprie (art. 585 cpv. n. 2)

13

Le **armi improprie** sono definite dall'art. 585 cpv. n. 2, mediante rinvio al **divieto di porto** (assoluto, ovvero in assenza di giustificato motivo). Va subito precisato che tale rinvio ha un valore meramente definitorio (peraltro non esaustivo, atteso che lo stesso art. 4 l. n. 110/1975 - che disciplina il porto d'armi - non individua in modo univoco gli oggetti interessati dal relativo divieto). Ai fini della sussistenza dell'aggravante del fatto commesso con armi è, pertanto, del tutto irrilevante che al momento del fatto l'agente porti l'arma impropria per un giustificato motivo e ne faccia a fini delittuosi un uso solo momentaneo ed occasionale [C 5.10.2000, Pirello, CED 218573, *CP* 2002, 603; C 26.11.1980, Pierorazio, CED 148092, *CP* 1982, 736; C 2.2.1984, Amodeo, CED 162759, *CP* 1985, 882], ovvero che il fatto sia accaduto all'interno dell'abitazione dell'imputato, senza, cioè, che lo strumento sia stato portato fuori dalla sua abitazione [C 14.10.1994, Bonetti, CED 200287, *CP* 1995, 79]. Conseguentemente, l'assoluzione con formula piena dal reato di porto non può valere in alcun modo ad escludere la configurabilità dell'aggravante in parola [C 24.5.1976, Agus, CED 134906, *CPMA* 1977, 843; cfr. *supra*, 3]. Nella categoria delle armi improprie rientrano *svariati oggetti dalle caratteristiche atipiche ed eterogenee* [MOSCA (7) 5], qui di seguito ricondotti, a mero scopo espositivo, in **sei sottogruppi**, sulla scorta della catalogazione contenuta all'art. 4 l. n. 110/1975;

14

D) **mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrolocazione** (cfr. art. 4 co. 1 l. n. 110/1975, come modificato dall'art. 5 d.lg. n. 204/2010) [DI RAIMONDO (3) 1; PALAZZO (9) 261; C 18.10.1982, Pineda, cit.; C 22.2.1979, Stoper, CED 142304, *CPMA* 1980, 1197]. L'opinione maggioritaria riconduce, però, tali strumenti tra le armi proprie non da sparo (cfr. *supra*, 12), attesa la loro esclusiva ed originaria destinazione all'offesa [MORI (6) 261; C 11.1.1983, Giordano, CED 159368, *CP* 1984, 1520; C 6.11.1981, De Rosa, CED 152336, *GP* 1982, II, 470; C 10.7.1981, Di Somma, *CP* 1982, 1845];

15

II) **bastoni muniti di puntale acuminato, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche** (cfr. art. 4 co. 2, prima ipotesi, l. n. 110/1975), come: *randello di legno* [C 2.2.2009, Ramaj, CED242617; C 24.5.1990, Massimino, CED 186774, *RP* 1991, 611]; *sbarra o spranga di ferro* [C 21.11.2008, Bertacci, CED 241674; C 15.3.1985, Micucci, CED 168878, *CP* 1986, 803]; *manganello* [C 27.1.1984, Varesi, *GP* 1985, II, 339]; *manico di scopa* con vite infissavi trasversalmente e sporgente dai due lati [C 5.12.1984, Bencini, CED 168344, *CP* 1986, 804];

16

III) **strumenti da punta o da taglio atti ad offendere** (cfr. art. 4 co. 2, seconda ipotesi, l. n. 110/1975) che, pur non essendo originariamente destinati ad offendere la persona (altrimenti rientrerebbero tra le armi proprie c.d. bianche: cfr. *supra*, 12), si prestino ad essere utilizzati a tale scopo, come: *bisturi* [C 3.3.1982, Sportiso, CED 153765, *CP* 1983, 1413]; *coltello tipo "svizzero" multiuso* [C 6.8.2008, Raifer, CED 241168]; *forbici* [C 24.11.1982, Longo, CED 157864]; *roncola* [C 5.3.1982, Romano, CED 154534, *GP* 1983, II, 101]; *pala* [C 20.11.1968, Iacobelli, CED 110209]; *rasoio* [C 27.1.1983, Bellino, CED 158657, *GP* 1984, II, 152]; *scure* [C 3.2.1983, Magliocca, CED 158472, *CP* 1984, 969]; *machete* [C 22.11.1995, Cervicato, CED 203268; C 22.2.1995, Scalmana, *MDP* 1995, 5, 125]; *fucile subacqueo* [C 6.5.1981, Pappalardo, *CP* 1982, 1227]; *balestra* [C 30.5.1994, Moro, *FI* 1994, II, 545];

17

IV) **qualsiasi altro strumento non considerato espressamente arma da punta o da taglio**, chiaramente **utilizzabile**, per le circostanze di tempo e di luogo, **per l'offesa alla persona** (art. 4 co. 2, terza ipotesi, l. n. 110/1975). Una prima interpretazione restrittiva riconduce a questo sottogruppo di armi improprie pur sempre solo gli strumenti da punta o da taglio, necessari per un mestiere, un'arte, una scienza (con rinvio al co. 2 dell'art. 45 reg. t.u.l.p.s.) [VIGNA-BELLAGAMBA (11) 100; DIAZ (4) 419; C app. Milano 15.1.1988, Bonomi, *CP* 1988, 936: non è arma impropria una bottiglia di vetro; C app. Roma 6.11.1997, Nocente, *CP* 1998, 3128, con nota adesiva di DELL'ANNO: non sono armi improprie una pietra o un ramo d'albero, raccolti a terra sul luogo del fatto]. In base alla tesi prevalente, invece, possono essere considerati come armi improprie, ai sensi della disposizione citata - ritenuta non in contrasto col principio di tassatività, benché formulata in termini di analogia esplicita [C cost. 79/1982, *CP* 1982, 1145] - tutti gli oggetti, ancorché non da punta o da taglio, *idonei* ad offendere ed inseriti in un contesto spazio-temporale che sveli la *non equivocità* del proposito dell'agente di recare offesa alla persona [COLUCCIA (2) 28; MOSCA (7) 5; C

9.7.2008, Mameli, CED 240448; C 5.10.2000, Pirello, CED 218572; C 18.11.1996, Messina, *RP* 1997, 303; C 24.5.1990, Massimino, CED 186774, *RP* 1991, 611; C 5.12.1983, Gabutti, CED 162311/4, *CP* 1985, 733]; ciò che rileva, peraltro, ai fini della qualificazione di tali strumenti come arma non è la loro forma, ma la destinazione funzionale degli stessi [C 10.7.2008, Iacobene, CED 240431]. Sono stati pertanto ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 585 i seguenti oggetti: *ago di siringa* [C 26.11.1986, Pantone, CED 175037, *RP* 1987, 991]; *bacchetta o stecca di legno* [C 17.11.2004 (ud. 26.10.2004), n. 44621, *Leggi d'Italia*]; *bastone di legno* [C 17.3.2006, Romano, CED 233896; C 5.10.2000, Pirello, CED 218572; C 27.8.1996, Palumbo, CED 205926, *GP* 1997, II, 370; T Lucera 15.5.2008, *De Jure*]; *bastoni, manganelli e clave di plastica dura*, venduti per carnevale [P Amelia 28.4.1989, Valli, *RP* 1989, 716]; *batticarne* [TSM 30.10.1959, Quaranta, *RP* 1959, II, 219]; *bicchieri di vetro* [C 9.7.2008, Mameli, CED 240448; T La Spezia 30.9.2009, A., *GM* 2009, 3114]; *bloccapedali per automobile* [C 17.7.2009, P., *CP* 2010, 1963]; *cavatappi acuminato* [C 8.4.1983, Poggio, CED 159218, *CP* 1984, 969]; *cacciapertoni* [C 2.12.1977, Gentili, *CPMA* 1981, 419]; *cacciavite* [C 29.11.1989, Trombin, *RP* 1991, 73]; *chiave inglese* [C 19.4.1979, Pirovano, *CPMA* 1981, 124]; *chiodi di lunghezza superiore ai sei centimetri* [C 16.6.1959, Serenati, *RP* 1959, II, 203]; *cric per automobili* [C 22.10.1986, Pacioni, *CP* 1988, 355; *contra*, C 20.1.1998, Ruffolo, CED 209981, *CP* 1999, 1115]; *cucchiaio o forchetta con manico acuminato* [C 18.3.1986, Rapisarda, CED 173357, *CP* 1987, 1630; C 11.2.1983, Carfora, CED 158557, *CP* 1984, 1229]; *frustino* [C 3.3.2004, D., CED 229402, *CP* 2005, 2695]; *lima* [C 14.10.1994, Bonetti, CED 200287, *CP* 1995, 79]; *manico di scopa e ombrello* [C 16.7.2010, Casco, CED 247888]; *martello* [C 5.12.1983, Gabutti, cit.]; *punta di trapano* [C 12.4.1983, Spataro, CED 161470, *RP* 1984, 520]; *pezzo di legno* [C 10.7.2008, Iacobene, CED 240431]; *sassi* [C 20.11.2008, Massimi, CED 241669; C 3.12.1993, Luini, *RP* 1994, 897; C 26.4.1979, Tron, *FI* 1980, II, 660; *contra*, P Lucca 27.9.1989, Mugnaini, *RP* 1989, 1206]; *scudiscio o nerbo di bue* [C 17.1.1983, Gianchiglia, CED 158627, *CP* 1984, 1232]; *staffile da carrettiere* [C 1.7.1986, Calabrese, *CP* 1987, 2201]; *taglierino* [C 28.3.1996, Bevilacqua, CED 205278, *CP* 1997, 1116];

18

V) gli **strumenti** di cui all'art. 5 co. 4 della l. n. 110/1975 (strumenti riproducenti armi, ove idonei all'offesa alla persona), nonché i **puntatori laser** o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/a11, CEI EN 60825-4 (si tratta di una nuova ipotesi, inserita nell'art. 4 co. 2 dal d.lg. n. 204/2010);

19

VI) **aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni**, usate nelle pubbliche

manifestazioni e nei cortei, nonché **gli altri strumenti simbolici** usati nelle stesse circostanze, qualora vengano **adoperati come oggetti contundenti** (art. 4 co. 9 l. n. 110/1975).

V. Armi c.d. giocattolo e per uso scenico

20

Le c.d. **armi giocattolo**, cioè gli strumenti riproducenti armi, inidonei all'offesa della persona (cfr. art. 5 co. 4 l. n. 110/1975 - norma peraltro interessata da una recente, significativa modifica per effetto del d.lg. n. 204/2010), e le **armi per uso scenico**, cioè gli oggetti riproductivi degli effetti sonori e visivi di armi vere e proprie, di cui costituiscono un duplicato inoffensivo, non sono *armi* ai sensi dell'art. 585 cpv., a meno che, naturalmente, non siano state trasformate in armi vere [C 9.7.1981, Sala, *GP* 1982, II, 404: nella specie, erano state applicate due canne mozzate ad una pistola giocattolo]. Il loro uso, pertanto, non può rilevare ai sensi dell'art. 585 [contra, BORGOGNO, *sub* art. 583 (6) 129]. Tale soluzione non è in contrasto con l'art. 5 co. 7 l. n. 110/1975, il quale stabilisce che, se "l'uso di armi" è previsto come circostanza aggravante di un reato, il reato è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di arma giocattolo, priva del prescritto tappo rosso [cfr. CARCANO-VARDARO (1) 158]. L'art. 585 parla, infatti, di fatto *commesso* con armi, in cui, cioè, vi sia stata una messa in opera dell'arma in modo *conforme* (cfr. *supra*, 4) alla sua destinazione offensiva (naturale od occasionale), e non un semplice *uso* di essa in funzione intimidatoria: solo rispetto a tale funzione, un'arma giocattolo o per uso scenico può essere ritenuta equivalente ad un'arma vera. Una soluzione difforme sarebbe, peraltro, in contrasto con la *ratio* stessa dell'aggravante in parola (cfr. *supra*, 1) e con il principio di uguaglianza.

VI. Materie esplodenti e gas asfissianti o accecanti

21

Alle armi l'art. 585 co. 3 assimila: **a)** le **materie esplodenti**, con ciò intendendo sia gli *esplosivi* in senso stretto (quei prodotti caratterizzati da elevata potenzialità e micidialità, idonei a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo, la cui disciplina è contenuta nella l. n. 895/1967 e nella l. n. 497/1974), sia le altre *materie esplodenti* (quei prodotti utilizzati per i fuochi di artificio, normalmente privi di potenza micidiale, la cui disciplina si ritrova nelle ipotesi contravvenzionali del c.p. e nel t.u.l.p.s.) [cfr. MOSCA (8) 1; C 9.3.1994, Lamonica, *MDP* 1994, 6, 132; C 11.12.1992, Russo, *MDP* 1994, 2, 131]; **b)** i **gas**, ma solo quelli **asfissianti o accecanti** [critico su tale limitazione, che lascia fuori altri tipi di gas parimenti forniti di idoneità offensiva, PANNAIN, *Lesioni e percosse*, *NsD*, IX, 1963, 762].

VII. Fatto commesso con sostanze corrosive

22

L'aggravante ricorre, altresì, se il fatto è commesso con **sostanze corrosive** (art. 585 co. 1), come il vetriolo, l'acido solforico, la calce viva e simili (ma non il fuoco né le materie incandescenti, come il ferro rovente), che aggrediscono la persona intaccandone l'epidermide, le mucose, etc., così da distruggere, mediante ustione o altro effetto analogo, i tessuti da esse colpiti [MANZINI, *T VIII*, 273; GALIANI, *sub art. 583 (18)* 162; secondo, BORGOGNO, *sub art. 583 (6)* 129, anche il gas nervino può essere considerato sostanza corrosiva].

VIII. Precedenti legislativi

23

Il co. 1 dell'articolo in commento è stato così sostituito dall'art. 3 co. 59 della l. 15 luglio 2009, n. 94. Il testo previgente disponeva: "*Nei casi previsti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive*".

BIBLIOGRAFIA: (1) CARCANO-VARDARO, *La disciplina delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*, 1993; (2) COLUCCIA, *Omissione di consegna, custodia, denuncia di armi, munizioni ed esplosivi*, *EdD*, XXX, 1980, 23; (3) DI RAIMONDO, *Armi: I) Armi ed esplosivi (dir. amm.)*, *EGT*, II, 1988, 1; (4) DIAZ, *Armi e munizioni*, *NsD - A*, I, 1980, 409; (5) MAZZA, MOSCA, PISTORELLI, *La disciplina di armi, munizioni e esplosivi*, 2002; (6) MORI, *La nuova disciplina delle armi*, *GP* 1977, I, 265; (7) MOSCA, *Armi: II) Armi e munizioni (dir. pen.)*, *EGT*, II, 1988, 1; (8) MOSCA, *Armi: III) Esplosivi (dir. pen.)*, *EGT*, II, 1988, 1; (9) PALAZZO, *Armi, esplosivi e munizioni nel diritto penale*, *Dpen*, I, 1987, 253; (10) RINELLA, *Guida alla disciplina delle armi e degli esplosivi*, 1985; (11) VIGNA-BELLAGAMBA, *Armi, munizioni, esplosivi. Disciplina penale ed amministrativa*, 2008. **Cfr. anche bibl. sub art. 583.**